



gestione servizi mobilità spa

**REGOLAMENTO INTERNO
PER L’AFFIDAMENTO
DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE INFERIORI ALLE SOGLIE
COMUNITARIE**

Il presente Regolamento è stato approvato da Gestione Servizi Mobilità s.p.a. nella seduta del 29/04/2025

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento	3
Art. 2 - Principi generali	4
Art. 3 - Sistema di calcolo delle soglie	7
Art. 4 - Divieto del frazionamento artificioso della spesa	7
Art. 5 – il Responsabile Unico del Progetto – nomina e compiti.....	8
Art. 6 – Modelli organizzativi del RUP.....	10
Art. 7 – Commissione di Gara e Seggio di gara.....	11
Art. 8 - Procedure di affidamento.....	12
Art. 9 – Affidamento di servizi e forniture	13
Art. 10 – Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura.....	14
Art. 11 – Affidamento di appalti di lavori.....	16
Art. 12 – Appalto integrato di lavori.....	17
Art. 13 – Subappalto.....	17
Art. 14 – Spese correnti effettuabili senza confronto concorrenziale.....	18
Art. 15 - Requisiti di partecipazione alle procedure delle imprese.....	19
Art. 16 – Disciplina delle esclusioni e self cleaning	20
Art. 17 – Requisiti specifici per l'affidamento di lavori.....	21
Art. 18 - Contenuti lettera invito/disciplinare di gara e capitolati tecnici.....	22
Art. 19- Criteri di Aggiudicazione delle procedure di gara	22
Art.20 – Valutazione delle offerte anormalmente basse –Ruolo del R.U.P.....	24
Art. 21– Stipula del contratto, stand still e Tracciabilità dei flussi finanziari	24
Art. 22 – Principio di rotazione.....	25
Art. 23 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.....	25
Art. 24– Verifica delle forniture e delle prestazioni - Pagamenti	26
Art. 25- Oneri per la sicurezza	27
Art. 26 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	27
Art. 27 - Revisione prezzi.....	28
Art. 28 - Penali	28
Art. 29 – Garanzie	29
Art. 30 - Contenuti del contratto.....	30
Art. 31 – Rinnovo, proroga del contratto e c.d. quinto d'obbligo.....	31
Art. 32 – Esecuzione del contratto.....	32
Art. 33 – Normativa in materia di privacy	32
Art. 34 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e comunicazioni all'Osservatorio.....	32
Art. 35 - Gestione del contenzioso e rimedi alternativi – Foro competente	33
Art. 36 – Disposizioni di coordinamento, norme finali ed entrata in vigore	34

Art. 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Gestione Servizi Mobilità S.p.A. [**"GSM"** o **"Società"**], con sede legale in Pordenone, 33170, Via Vittorio Emanuele II n.64, Codice Fiscale e Partita IVA 01469190936, è una società per azioni a capitale interamente pubblico locale, costituita nel 2002 in base al modello societario *"in house providing"*, soggetta all'attività di direzione e coordinamento degli Enti Territoriali soci, i quali esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (c.d. *controllo analogo*).
2. In particolare, GSM gestisce i servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana nel territorio del Pordenonese, oltre ad una serie di altri servizi, tra i quali quelli afferenti ai parcheggi, alle aree di sosta, alla manutenzione del verde pubblico, alla riscossione del canone unico patrimoniale (ivi compresa, in generale, la riscossione coattiva delle entrate tributarie e non), agli impianti tecnologici siti nell'anzidetta area territoriale, nonché quelli relativi al mercato ittico di Marano Lagunare, secondo quanto meglio descritto nel relativo Statuto.
3. GSM – in qualità di società in *house providing* - è tenuta ad applicare le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, intitolato *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* e del correttivo di cui al D.Lgs. 209/2024 [**"Codice"** o **"CCP"**];
4. In forza di quanto sopra, con il presente Regolamento GSM intende disciplinare in via di autoregolamentazione gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 comma 2 del CCP, garantendo la concreta applicazione dei principi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea di libera concorrenza, massima partecipazione, parità di trattamento, non discriminazione, correttezza, trasparenza, proporzionalità, economicità ed efficacia secondo le modalità indicate nel regolamento stesso (cfr *amplius* art. 2).
5. Ogni norma legislativa e/o regolamentare richiamata dal presente Regolamento deve intendersi nella versione aggiornata alla data dell'atto che viene ad essa assoggettato, comprensiva delle modificazioni e/o integrazioni sopravvenute ovvero nel testo della nuova normativa sostitutiva di quella espressamente invocata.
6. Le disposizioni del presente Regolamento fanno in particolare riferimento alla seguente normativa comunitaria e nazionale
 - D.Lgs. n. 36/2023 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*
 - D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;
 - Regolamento delegato (UE) 2017/2364 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
 - Serie generale ANAC n. 151 del 30 giugno 2023 *"Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023"*;
 - D.Lgs 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità"*,



trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in tema di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - Circolari e decreti ministeriali;
 - Delibere AGID – Agenzia per l'Italia digitale - in riferimento ai regolamenti attuativi previsti per la digitalizzazione ex D.lgs. 36/2023 e s.m.i. – Delibere ANAC relative al processo di digitalizzazione;
 - Legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*” (cd. Decreto Semplificazioni);
 - D.Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
7. Il presente Regolamento deve essere osservato da tutte le funzioni aziendali di GSM che direttamente o indirettamente sono coinvolte in una o più fasi del processo degli affidamenti qui disciplinato.
8. Questo documento viene pertanto redatto, conservato, pubblicato ed aggiornato secondo i principi metodologici già seguiti nel Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza (in particolare norma per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015), ed alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da GSM ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 - di cui è parte integrante - con lo scopo di prevenire ed impedire la commissione dei reati previsti dal decreto stesso.
9. Chiunque non si attenga al presente Regolamento – ivi compreso l'obbligo di segnalazioni all'OdV previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 – potrà essere soggetto a sanzione da parte di GSM, anche rispetto a quanto previsto dal Sistema Disciplinare contenuto nella Parte Generale del citato Modello.

Art. 2 - Principi generali

1. GSM acquisisce i lavori, i servizi e le forniture necessari per il proprio funzionamento tramite la stipulazione di contratti preceduti dall'indizione di procedure ad evidenza pubblica, conformemente a quanto stabilito dall'art.8 del presente Regolamento, nonché dalle norme vigenti in materia.
2. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, GSM inserisce, a norma dell'art. 57 comma 1 del Codice, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa, nonché a garantire le stesse tutele



economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

3. Nell'espletamento della propria attività negoziale GSM contribuisce inoltre, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali, inserendo, se del caso, nella propria documentazione di gara, specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 57 comma 2 del Codice. La Società tiene conto altresì della qualità tecnica del lavoro, servizio o fornitura attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in precedenti servizi svolti nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della Società medesima.
4. GSM conforma la propria attività contrattuale a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, nonché della normativa regionale e comunale e con i limiti stabiliti dal proprio Statuto nonché nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal budget e dagli atti di programmazione aziendale.
5. Nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal presente Regolamento, GSM si impegna in particolare a garantire il rispetto dei seguenti principi:
 - a) **Principio del risultato** (art. 1 del Codice), comportante il perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) **Principio della fiducia** (art. 2 del Codice), teso a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale della stazione appaltante e a definire i limiti della responsabilità amministrativa dei soggetti coinvolti;
 - c) **Principio dell'accesso al mercato** (art. 3 del Codice), secondo cui l'azione della Stazione appaltante deve favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
 - d) **Principio del criterio interpretativo** (art. 4 del Codice), che impone, nell'ipotesi in cui sorgano questioni interpretative, di prediligere la soluzione più funzionale a conseguire il risultato amministrativo o comunque la più idonea a favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici.
 - e) **Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento** (art. 5 del Codice), in forza del quale, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono reciprocamente rispettare i principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, sussistendo in capo all'operatore economico, anche prima dell'aggiudicazione, un affidamento sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
 - f) **principio di auto-organizzazione amministrativa** (art. 7 del Codice) in base al quale le stazioni appaltanti organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione (a titolo esemplificativo, con l'affidamento diretto a società in house).



- g) **Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito** (art. 8 del Codice) che prevede che nel perseguire le proprie finalità istituzionali le stazioni appaltanti siano dotate di autonomia contrattuale e possano concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge. Prevede inoltre che le prestazioni d'opera intellettuale non possano essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione e che salvo i predetti casi eccezionali, la stazione appaltante garantisca comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.
- h) **Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale** (art. 9 del Codice), secondo il quale se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.
- i) **Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione** (art. 10 del Codice) in virtù dei quali i contratti pubblici non possono essere affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
- a) **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore** (art. 11 del Codice) in virtù del quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto il tutto come meglio previsto nell'Allegato I.01 del Codice che stabilisce i criteri per l'individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell'equipollenza dei contratti, diversificando la disciplina tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture. In assenza di una procedura di gara e, quindi, nel caso di affidamento diretto con o senza preventivi l'operatore economico prescelto dovrà fornire una dichiarazione nella quale indica il CCNL applicato al proprio personale dipendente, che dovrà essere coerente con quanto previsto ai commi 1 o 4. Nel caso di inadempienze contributive o



retributive dell'impresa affidataria o del subappaltatore, vige l'intervento sostitutivo della stazione appaltante.

- j) **Rinvio esterno** (art. 12 del Codice), che prevede che per quanto non espressamente previsto nel Codice alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applichino le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
6. In aggiunta ai suddetti principi, i soggetti destinatari del presente Regolamento devono attenersi al Codice Etico ed ai criteri generali di comportamento riportati nel Modello Organizzativo 231 ed alle prescrizioni specifiche riportate nella Parte Speciale del Modello stesso.
7. I soggetti coinvolti sono altresì tenuti a rispettare e a garantire la precisa segregazione dei ruoli nell'esecuzione dei rispettivi compiti e funzioni, sia durante le fasi della procedura di individuazione del contraente, che in quelle di affidamento e di esecuzione del contratto, secondo il principio di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 3 - Sistema di calcolo delle soglie

1. Le soglie di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Codice, sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, immediatamente applicabile con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice; per la fase esecutiva, si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, ecc.).
3. Ai fini dell'applicazione delle soglie indicate nella normativa di riferimento, si tiene conto del valore stimato dell'intero appalto, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), e/odi eventuali altre imposte e tasse.
4. Il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ad esso riferibile, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
5. Per i contratti di durata pluriennale si terrà conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
6. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si terrà conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 14 del Codice.

Art. 4 - Divieto del frazionamento artificioso della spesa

1. La scelta tra la stipula di un unico contratto o di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere l'applicazione delle norme applicabili in materia.
2. In particolare, nessuna prestazione di beni o servizi, ivi comprese prestazioni continuative e le eventuali opzioni per prestazioni aggiuntive o di rinnovo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto. Oltre tale importo si



deve procedere attraverso le ordinarie procedure di acquisizione di beni, servizi, applicando le disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del Codice o a quelle del presente Regolamento.

Art. 5 – il Responsabile Unico del Progetto – nomina e compiti.

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del CCP, GSM individua e nomina, per ciascuna procedura di affidamento, il soggetto cui affidare il ruolo di Responsabile Unico del Progetto ["RUP"].
2. Il RUP è il responsabile di tutto l'intervento pubblico, inteso quale complessa attività amministrativa attraverso cui si svolgono le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi pubblici; esso è nominato tra i dipendenti di livello apicale, di norma aventi qualifica dirigenziale, e svolge i propri compiti con il supporto di tutti gli uffici aziendali, secondo la suddivisione di competenze individuata nel funzionigramma e nel mansionario aziendale adottati da GSM.
3. Il RUP deve essere in possesso dei titoli di studio adeguati e delle professionalità e competenze analoghe e coerenti con l'oggetto della procedura di affidamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, nonché in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare e, in assenza di profili interni idonei, può essere individuato anche un soggetto esterno all'Azienda. Per gli appalti di lavori e per i servizi di ingegneria e architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione.
4. La nomina del RUP viene effettuata da GSM tramite: **I**) delega/procura, **II**) atto di nomina da adottarsi come atto preliminare dell'avvio della procedura di gara.
5. Nell'ipotesi in cui, per il verificarsi di casi eccezionali o di straordinaria urgenza non fosse possibile procedere con la nomina formale del RUP, il primo atto compiuto dal soggetto che effettua l'acquisto ne determina implicitamente la nomina.
6. Al RUP spettano tutte le funzioni del presente Regolamento, oltre che quelle previste dalla normativa vigente in materia dall'art. 15, comma 4 e 5, e dall'Allegato I.2 del Codice, e tra esse:
 - la predisposizione della documentazione preliminare ai progetti aziendali (a titolo esemplificativo: programmazione degli investimenti, acquisizione aree);
 - l'organizzazione dell'istruttoria ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del progetto d'investimento;



- la valutazione tecnica dei progetti e dei capitolati tecnici e contrattuali redatti da progettisti esterni o da personale interno di GSM;
- la proposta e decisione, secondo il sistema di deleghe aziendali, delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, e del criterio di aggiudicazione da adottare;
- la redazione di capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni, sulla base delle necessità rappresentate dai singoli settori;
- l'acquisizione del CIG e conseguenti adempimenti richiesti dalle banche dati;
- la verifica degli stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore Lavori, per l'autorizzazione alla liquidazione con emissione del certificato di pagamento;
- la predisposizione, per i lavori, di relazione tecnico economica esplicativa di eventuali varianti/perizie al progetto appaltato;
- la supervisione al controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, in previsione della liquidazione dei corrispettivi;
- la verifica della congruità delle offerte, eventualmente chiedendo in casi particolarmente complessi la nomina di un'apposita commissione; quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP effettua la verifica di anomalia delle offerte con l'eventuale supporto della Commissione di gara;
- l'assegnazione direttive al Direttore dei Lavori in merito all'esecuzione dei lavori, anche verificando il rispetto della normativa sulla sicurezza, potendo finanche assumere il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- l'autorizzazione alle modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del Direttore dei Lavori;
- nei limiti dei propri poteri di spesa, l'approvazione dei prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste;
- l'ordine di sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del Codice e disporre la ripresa non appena siano venute a cessare le cause della sospensione;
- l'attivazione della definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento;
- la proposta di risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- il rilascio del certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, ed invio alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- la gestione delle procedure previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Osservatorio Regionale



Contratti Pubblici.

7. Il RUP svolge altresì ogni ulteriore attività disciplinata da successivi atti e/o regolamenti emanati ed emanandi, fermi restando gli ulteriori ruoli afferenti alla sicurezza per i quali si applica anche il modello gestionale e le connesse procedure interne alla Società.
8. Ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, il RUP può proporre alla Società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità stabilite dal Codice, dall'Allegato I.2. e dal presente articolo del Regolamento.
9. Durante lo svolgimento delle procedure, il RUP è tenuto ad adottare comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede e a non rivelare le informazioni fornite dagli Operatori Economici consultati o altre informazioni che possano falsare la concorrenza

Art. 6 – Modelli organizzativi del RUP

1. In aggiunta alle attribuzioni già individuate al precedente articolo, al RUP potranno essere attribuite anche le funzioni indicate nel presente articolo, così da integrare e completare le formalità riguardanti le funzioni specifiche delle aree tecniche in ordine alla realizzazione dei lavori.
2. Nell'affidamento degli incarichi occorrerà tenere conto **i)** sia del grado di complessità dell'intervento nelle sue specifiche fasi attuative, **ii)** sia delle pregresse attività svolte, **iii)** nonché del possesso di titoli di studio adeguati e professionalità e competenze coerenti con l'oggetto della funzione assegnata.
3. Nel caso di affidamento dei predetti ruoli a personale interno, dovranno applicarsi i seguenti criteri di designazione:
 - Progettista (firma dei progetti): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
 - Direttore Lavori (DL): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
 - Responsabile Lavori (RL): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
 - Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (CSE): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
 - Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (CSP): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
 - Collaudatore tecnico amministrativo (CTA): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
 - Collaudatore statico (CS): soggetti aventi titolo professionale e abilitante;
 - Verificatore, qualora connesso al ruolo di RUP.
4. Il ruolo di relativi assistenti/collaboratori per le funzioni su specificate può essere affidato a tutti i soggetti aventi titolo professionale idoneo.
5. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di approvvigionamento digitale e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.



6. GSM si riserva di emanare ulteriori atti interni e/o provvedimenti volti a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento di predette funzioni ed incarichi.
7. Al fine di garantire una segregazione dei ruoli in conformità a quanto previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società, e qualora ciò si rendesse necessario sulla scorta dell'affidamento da espletare, GSM potrà, a titolo esemplificativo:
 - istituire una struttura di supporto al RUP, consistente nell'individuazione di soggetti incaricati ad assisterlo, destinando alla medesima risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara. La struttura di supporto al RUP potrà essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi tra le pubbliche amministrazioni coinvolte.
 - individuare modelli organizzativi *ad hoc* che consentono di strutturare in modo organico l'ufficio del RUP con la nomina di responsabili di fase. In particolare, in relazione a tale Ufficio il RUP sarà unico e svolgerà funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dei singoli responsabili di procedimento nominati per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto;

Art. 7 – Commissione di Gara e Seggio di gara

1. La Commissione di gara dovrà essere nominata dall'Amministratore Unico di GSM, a seconda delle competenze, per la selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Commissione dovrà essere composta da un numero dispari di massimo cinque componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. La Commissione deve essere presieduta e composta da:
 - i. dipendenti di GSM in possesso di un adeguato inquadramento contrattuale e di elevate competenze professionali; della commissione giudicatrice può far parte anche il RUP. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può presiedere la commissione;
 - ii. in mancanza di adeguate professionalità nell'organico di GSM, quest'ultima potrà scegliere il presidente e i singoli componenti della commissione tra funzionari di altre aziende o enti;
 - iii. in caso di documentata indisponibilità da parte dei funzionari *sub II*), GSM potrà rivolgersi a professionisti esterni.
4. Le nomine devono essere compiute nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione.
5. GSM non potrà nominare quali commissari coloro che:
 - nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione siano stati componenti di organi di indirizzo politico di GSM medesima;



- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - si trovino in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.
6. Qualora il RUP ne faccia richiesta, la Commissione può essere chiamata a svolgere anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
7. I componenti della Commissione giudicatrice possono lavorare a distanza mediante ricorso a procedure telematiche, attraverso l'impiego di modalità adeguate ad assicurare la massima tutela delle informazioni.
8. La Commissione è tenuta ad operare attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso dalla Società per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte pervenute.
9. Qualora si faccia ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo o costo, l'Amministratore Unico di GSM potrà istituire un seggio di gara, investendo detto organismo tecnico del compito di
- operare una valutazione aritmetica delle offerte economiche presentate dai concorrenti,
 - calcolare e confrontare i prezzi o costi delle offerte al fine di determinare l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico.
10. Il seggio di gara potrà essere monocratico o collegiale. I componenti del seggio di gara devono essere scelti tra il personale dipendente della Società, in possesso di un adeguato inquadramento contrattuale e di elevate competenze professionali, tenendo sempre conto dei criteri di trasparenza e competenza.
11. Analogamente alle figure dei commissari di gara, non potranno essere nominati componenti dei seggi di gara coloro che:
- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - si trovino in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura.

Art. 8 - Procedure di affidamento

1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici in linea generale - e nei limiti di cui ai successivi commi del presente articolo - le stazioni appaltanti possono utilizzare:
- **Procedura di affidamento diretto**: la Stazione Appaltante può assegnare direttamente un appalto senza dover effettuare una gara;
 - **Procedura aperta**: in tal caso, l'operatore economico interessato presenta un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara, riducibile a 15 giorni solo per ragioni di urgenza, specificamente



motivate (art. 71 CCP);

- **Procedura ristretta:** l'operatore economico può chiedere di partecipare, ma possono presentare un'offerta soltanto quelli invitati dalle stazioni appaltanti. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data dell'invito (art. 72 CCP);
- **Procedura competitiva con negoziazione:** qualunque operatore può presentare una richiesta di partecipazione e la gara si svolge successivamente tramite procedura negoziata con gli operatori invitati (art. 73 CCP);
- **Dialogo competitivo:** la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni capaci di soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante; l'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo (art. 74 CCP);
- **Partenariato per l'innovazione:** le stazioni appaltanti possono sviluppare in prima persona, ma in collaborazione con partner esterni, prodotti innovativi non acquisibili sul mercato (art. 75 CCP);
- **Procedura negoziata in assenza della pubblicazione del bando:** la stazione appaltante esercita solo una fase di negoziazione diretta con il contraente, con esclusione della fase dell'aggiudicazione. Per l'alto livello di discrezionalità, il Codice limita l'utilizzo di tale procedura ad ipotesi ben definite (art. 76 CCP).

2. GSM, in funzione delle diverse fasce di importo e tipologie degli appalti e fermi restando i limiti delle soglie comunitarie di cui ai successivi articoli, individua il contraente tramite le procedure elencate al precedente comma, nel rispetto dei principi elencati all'art.2 del presente Regolamento e degli adempimenti di legge in materia di pubblicità e trasparenza, tracciabilità e sicurezza.

Art. 9 – Affidamento di servizi e forniture

1. Ai fini del presente Regolamento e secondo quanto al riguardo previsto dal CCP, per "servizi e forniture" si intendono le prestazioni di servizi e l'acquisto di beni non rientranti nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, della fornitura con posa in opera e dei servizi di ingegneria ed architettura di cui ai paragrafi successivi.
2. In linea con quanto previsto dal CCP, GSM procede con l'affidamento dei **contratti di servizi e forniture** secondo le modalità indicate di seguito e all'**Allegato 1**.

SOGLIA	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
<= 5.000	Affidamento diretto anche senza consultazione di preventivi – CIG su piattaforma certificata e all'occorrenza direttamente su piattaforma ANAC
>=5.000 <= 140.000	Affidamento diretto anche senza consultazione di più preventivi (tramite PAD)
>= 140.000 fino alle soglie comunitarie	Procedura negoziata senza bando mediante procedure su portale con



	sceita di almeno 5 operatori economici dall'Albo Fornitori o elenco derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.
--	--

3. In forza di quanto previsto dal CCP, GSM applica le clausole sociali (che impongono all'impresa aggiudicataria subentrante nell'esecuzione di un servizio di assicurare i livelli occupazionali, procedendo all'assunzione del personale già alle dipendenze dell'impresa uscente) nei contratti di servizi ad alta intensità di manodopera, ovverosia nei contratti il cui costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.
4. La clausola sociale si applica, di norma, anche nei servizi sotto-soglia da 140.000 Euro a 443.000 Euro.
5. In caso di affidamento diretto con la clausola sociale, GSM si riserva la facoltà di non applicarla dandone adeguata motivazione nella determina a contrarre.
6. Il RUP è tenuto a chiedere all'affidatario del contratto uscente l'elenco del personale impiegato negli ultimi sei mesi, qualifica, livelli di anzianità, sede di lavoro e monte ore e detto documento dovrà essere inserito nella procedura negoziata senza bando.
7. L'aggiudicatario della procedura sarà pertanto tenuto a garantire al personale uscente l'applicazione del C.C.N.L. e delle stesse tutele economiche e normative.

Art. 10 – Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura

1. Ai fini del presente Regolamento e secondo quanto al riguardo previsto dal CCP, per "servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici" si intendono i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE., quali, a titolo esemplificativo: il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore, il collaudatore dei cementi armati, le specifiche figure tecniche per la progettazione e direzione lavori degli impianti, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Ricadono nei servizi tecnici anche il geologo e le attività di supporto alla progettazione quali indagini geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, redazione degli elaborati progettuali secondo le nuove disposizioni digitali, la bonifica bellica, assistenza nelle pratiche autorizzative tecniche ed ambientali, accatastamenti.
2. I servizi di cui al comma 1 vanno tenuti distinti dai servizi di consulenza a carattere intellettuale (es. avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti *et similia*) per i quali si fa riferimento e si applica il relativo regolamento denominato "Regolamento per l'affidamento di incarichi e consulenze".



3. In relazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, la Società impone il rispetto dei seguenti principi:
- i. Il progetto di fattibilità tecnico economica ed il progetto esecutivo, salvo nei casi di appalto integrato o da esigenze tecniche, devono essere preferibilmente svolti dal medesimo soggetto per continuità nella progettazione. In caso di affidamento disgiunto, il nuovo progettista dovrà accettare l'attività progettuale svolta in precedenza;
 - ii. La relazione geologica deve essere svolta da un soggetto autonomo rispetto al progettista ed al direttore dei lavori;
 - iii. La direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché altri servizi tecnici, qualora non esercitati da personale interno a GSM, possono essere affidati esternamente secondo le successive procedure o mediante affidamento diretto.
4. Al fine della verifica dell'importo contrattuale per ciascun servizio, il RUP ha la facoltà di applicare - in caso di ricorso ad una procedura negoziata - i criteri previsti all'allegato I.13 del Codice per il calcolo della parcella a base di gara.
5. Oltre ai requisiti ordinari ed alla necessaria iscrizione presso gli albi professionali, sono richiesti almeno i seguenti requisiti speciali:
- In caso di affidamento diretto: allegazione del *curriculum vitae* che dimostri l'affidabilità nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali e assicurazione professionale;
 - In caso di procedure negoziate: allegazione del contratto di assicurazione professionale ed elenco di servizi analoghi e/o servizi di punta.
6. In linea con quanto al riguardo previsto dal CCP, GSM procede con l'affidamento **dei servizi di ingegneria e architettura** secondo le modalità indicate di seguito e all'**Allegato 1**.

SOGLIA	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
<= 140.000	Affidamento diretto anche senza consultazione di più preventivi (tramite PAD)
>= 140.000 fino alle soglie comunitarie	Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 5 operatori economici dall'Albo Fornitori o elenco derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.



Art. 11 – Affidamento di appalti di lavori

1. Ai fini del presente Regolamento e secondo quanto al riguardo previsto dall'art.3, lettera nn), allegato I del CCP, per "lavori" si intendono tutte le "attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere".
2. In particolare, secondo quanto chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a mezzo di Delibera n. 389/2023:
 - si configura un appalto di fornitura con posa in opera quando l'interesse della stazione appaltante consiste nell'acquisto di un bene e le lavorazioni di posa in opera rivestono carattere strumentale, rendendo possibile l'uso del bene;
 - diversamente, si configura appalto di lavori quando le prestazioni dedotte nel contratto comportano una modificazione strutturale o funzionale di un bene, con il risultato di ottenere un nuovo bene che, in quanto finito in ogni sua parte, sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche;
 - inoltre, deve qualificarsi come "appalto pubblico di fornitura" (e non già come contratto misto di appalto) qualora sia previsto l'acquisto di un bene e, unitamente a questo, l'esecuzione a carico del contraente di lavori di posa in opera e di installazione con carattere accessorio (sul punto, si precisa che tale situazione si verifica ogniqualvolta i lavori posti a carico del contraente siano concepiti quali opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato);
 - nella "fornitura con posa in opera", l'elemento "posa in opera", rispetto alla "fornitura", deve concernere specificamente le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, e dunque renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione in uso.
3. Si rimanda, per quanto applicabile, alla Legge Regionale n. 14/2002 recante "Disciplina organica dei lavori pubblici".
4. GSM procede con l'affidamento dei **contratti di lavori** secondo le modalità indicate di seguito e **all'Allegato 1**.

SOGLIA	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
<= 150.000	Affidamento diretto anche senza verifica di preventivi. Possono essere affidati direttamente anche lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture al di sotto la soglia indicata.
>= 150.000 a >= 1.000.000	Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 5 operatori economici dall'Albo Fornitori o elenco derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E' facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.
> 1.000.000 alla soglia comunitaria	Procedura negoziata senza bando mediante procedure MEPA/portale RDO con scelta di almeno 10 operatori economici dall'Albo Fornitori o derivante da invito a manifestazione di interesse qualora non vi siano operatori idonei iscritti all'Albo. E'



	facoltà del RUP scegliere gli operatori economici dall'elenco degli interessati che hanno provveduto alla manifestazione di interesse o procedere ad invitare tutti gli operatori economici interessati. Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità nei precedenti rapporti contrattuali ed il rispetto del principio di rotazione.
--	---

Art. 12 – Appalto integrato di lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.44 del CCP, GSM può fare ricorso all'appalto integrato anche nelle procedure sotto soglia di lavori e dunque stabilire, tramite apposita decisione a contrarre, che il contratto abbia per oggetto
 - a) la progettazione esecutiva;
 - b) l'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica approvato.
2. GSM è tenuta a motivare la scelta di ricorrere all'appalto integrato in relazione alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti oppure avvalersi di progettisti qualificati (da indicare nell'offerta) o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della Società, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42 del Codice.
5. Nei casi relativi alle risorse finanziate nell'ambito del PNRR, GSM potrà far ricorso all'appalto integrato ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 5, del D.L. 77/2021. In tale caso si utilizzano, oltre a quanto previsto dal Codice, le linee guida per la redazione del progetto di fattibilità da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR.
6. Si rinvia a quanto più puntualmente elencato nel precedente articolo per quanto riguarda gli importi e le relative procedure applicabili.
7. In caso di ricorso a tale tipologia di affidamento, i modelli da utilizzare sono i seguenti: **i]** Decisione a contrarre con schema di contratto lavori appalto integrato e schema di parcella; **ii]** Disciplinare di gara appalto integrato; **iii]** contratto di appalto lavori appalto integrato.

Art. 13 – Subappalto

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.119 del CCP, per "subappalto" si intende *"il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore"*.



2. In forza di quanto parimenti previsto dal citato art.119 del Codice, non si configurano come attività affidate in subappalto le seguenti categorie di affidamenti:
 - a. attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b. subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c. servizi di importo inferiore a 20.000 Euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani dalla normativa di riferimento;
 - d. prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto.
3. Oltre alle limitazioni previste per legge, GSM ha la facoltà di limitare ulteriormente nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, seppur consentite, non possono essere subappaltate.
4. Tali ulteriori limitazioni sono ammesse in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tenuto conto:
 - della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare;
 - dell'opportunità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro in generale;
 - dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare nei servizi ad alta intensità di manodopera;
 - della necessità di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
5. E' fatto divieto subappaltare l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.
6. La Società corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti tassativi casi:
 - a. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di comprovato inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
7. È ammesso il subappalto a cascata con le limitazioni previste per legge. GSM è tenuta quindi ad individuare la categoria di lavori o le prestazioni che - ancorché subappaltabili - non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. In particolare, per i contratti inferiori a 40.000 euro, ove non diversamente stabilito, non è ammesso il subappalto a cascata visto il modico importo. Parimenti non è ammesso il subappalto per gli affidamenti inferiori ai 5.000,00 euro. L'eventuale ricorso al subappalto a cascata deve essere autorizzato dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa per il subappalto.

Art. 14 – Spese correnti effettuabili senza confronto concorrenziale

1. Possono inoltre essere affidate direttamente, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese di non



rilevante entità di cui al “Regolamento per la gestione della cassa e delle spese di non rilevante entità di GSM”, approvato con delibera del 03/12/2024 e caricato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Società.

Art. 15 - Requisiti di partecipazione alle procedure delle imprese

1. Per requisiti di partecipazione si intendono i requisiti di qualificazione prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante, con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l'opera o la fornitura o il servizio oggetto dell'appalto. Attraverso i requisiti di partecipazione è possibile, pertanto, qualificarsi per concorrere alla procedura di affidamento indetta.
2. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette da GSM in esecuzione del presente Regolamento, dovranno possedere – a pena di esclusione - i requisiti di ordine generale (inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ai pubblici appalti) e di ordine speciale (quali l'idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria; le capacità tecniche e professionali richiesti rispettivamente dagli articoli da 94 a 100 del Codice).
3. Pertanto, in sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti:
 - a) per gli affidamenti inferiori a 40.000,00 euro mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., anche utilizzando Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) messo a disposizione dalla GSM;
 - b) per gli affidamenti pari o superiori ai 40.000,00 euro mediante E-DGUE messo a disposizione per la singola procedura dalla stazione appaltante.
4. Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.
5. La verifica dei requisiti di partecipazione e di qualificazione viene effettuata secondo le modalità previste dal Codice e dal presente articolo. In particolare, la verifica dei requisiti per gli affidamenti superiori ai 40.000,00 euro avverrà attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0). In via residuale ed accessoria, qualora non sia sufficiente il ricorso al FVOE 2.0, GSM potrà svolgere la verifica attraverso interpello delle amministrazioni competenti. In tale ultimo caso, decorsi 30 giorni dall'invio alle amministrazioni di competenza della richiesta di comprova dei requisiti di carattere generale e rimaste senza esito, in analogia alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990, si procederà comunque all'aggiudicazione, fermo restando la verifica successiva dei suddetti requisiti.
6. In particolare, ai sensi dell'art. 52 del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la verifica sui requisiti in capo agli operatori economici verrà effettuata mediante verifica “a campione” delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti generali e speciali rilasciate dall'affidatario.



7. All'esecutore del contratto sarà richiesta la cauzione provvisoria esclusivamente se prevista nei documenti di gara e laddove sussistano particolari esigenze, nei limiti massimi dell'1% dell'importo a base di gara.
8. Il possesso dei requisiti può comunque essere dimostrato dal concorrente tramite l'avvalimento nel rispetto dell'art. 104 del Codice.
9. GSM procederà al sorteggio del 5% dei CIG relativi ai contratti inferiori a 40.000,00 euro nel periodo di riferimento (dal 01/01 al 31/12), e procederà alla completa verifica del campione così individuato. Il sorteggio potrà avvenire tramite utilizzo del software Microsoft Excel, o in altre modalità ritenute adeguate da GSM.
10. E' ammessa l'aggiudicazione immediata in caso di malfunzionamento del Fvov o delle piattaforme collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l'offerente abbia presentato un'autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l'assenza di cause di esclusione. Resta obbligatorio completare le verifiche dei requisiti in fase successiva. Resta obbligatorio completare le verifiche dei requisiti. In assenza di esito positivo, non è possibile procedere ai pagamenti, neanche parziali. In caso di accertata mancanza di requisiti dopo l'aggiudicazione, la Fondazione dovrà revocare l'aggiudicazione e recedere dal contratto, pagando solo le prestazioni eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti.
11. Qualora dalla verifica emerga la carenza dei requisiti dichiarati dal concorrente, senza indugio e comunque nei successivi 10 giorni, il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto e l'escussione della eventuale garanzia definitiva. Il RUP provvede inoltre alla comunicazione all'A.N.A.C. e ad esperire il procedimento teso alla determinazione del periodo di sospensione dell'operatore economico dalle procedure indette da GSM.
12. A tal fine, il RUP invita per iscritto l'operatore economico a formulare deduzioni in merito alle risultanze della verifica dei requisiti, assegnando un termine non superiore a 10 giorni. Esaminate le deduzioni e gli eventuali documenti prodotti, il RUP decide la durata della sospensione da 1 a 12 mesi, con provvedimento motivato da comunicarsi a mezzo PEC all'operatore economico. E' in ogni caso data la facoltà al RUP di valutare la piena ammissibilità di eventuali deduzioni formulate dall'operatore economico.
13. A seguito dell'esito positivo degli accertamenti di cui al presente articolo, GSM procederà alla stipula del contratto.

Art. 16 – Disciplina delle esclusioni e self cleaning

1. Premesso quanto previsto dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del Codice e dal precedente art.15, le modalità di attivazione poste in essere da GSM delle cause di esclusione sono quelle determinate dall'art.96 del Codice, il quale prevede che l'operatore che sia incorso nelle ipotesi previste all'art. 94 (ad eccezione di quelle previste al comma 6) e in quelle all'art. 95 (ad eccezione di quelle previste al comma 2) non sia escluso qualora abbia adottato le misure di ravvedimento previste dalla norma stessa.
2. In particolare, nel caso in cui le fattispecie escludenti siano intervenute prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico - contestualmente all'offerta - deve darne comunicazione a GSM, dando altresì prova



dell'impossibilità di averle potute adottare prima della presentazione dell'offerta medesima e comprovandone l'adozione successiva secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 96.

3. Conseguentemente, al fine di evitare l'esclusione, l'operatore dovrà dimostrare:
 - di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
 - di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative;
 - di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
4. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate dalla Società considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.
5. Qualora le misure adottate dall'operatore economico siano ritenute sufficienti e tempestive, lo stesso non sarà escluso dalla gara; in caso contrario la Società provvederà a comunicarlo al privato.
6. Ad ogni modo in nessun caso l'aggiudicazione potrà subire dilazioni a cagione dell'adozione delle misure di *self-cleaning*.

Art. 17 – Requisiti specifici per l'affidamento di lavori

1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice, è necessario che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12 del Codice. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generalie categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta



condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Art. 18 - Contenuti lettera invito/disciplinare di gara e capitolati tecnici

1. Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati da GSM, gli stessi sono invitati contemporaneamente a presentare offerta tramite la piattaforma certificata in uso a GSM, posta elettronica certificata ovvero, laddove ciò non sia possibile, tramite lettera, fax o email.
2. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta adeguata e quindi deve contenere almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi e forniture;
 - e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) l'eventuale richiesta di garanzie laddove sussistano particolari esigenze, nei limiti massimi dell'1% dell'importo a base di gara per la garanzia provvisoria, e 5% dell'importo contrattuale per la garanzia definitiva.
 - g) il nominativo del RUP;
 - h) lo schema di contratto e/o il capitolato tecnico, se predisposto, riportanti le caratteristiche tecniche, le specifiche di qualità, le modalità di esecuzione e verifica e collaudo dei lavori, i prezzi, le modalità e i termini di pagamento e le penalità eventualmente previste.

Art. 19- Criteri di Aggiudicazione delle procedure di gara

1. Le procedure indette sulla base del presente Regolamento saranno aggiudicate, in relazione alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto, secondo i criteri di cui all'art. 108 del Codice e dunque in base ai seguenti criteri:
 - a. criterio del minor prezzo;
 - b. criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
2. Ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 e



come definiti dal precedente art.11 del presente Regolamento;

- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
 - c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - e) gli affidamenti di appalto integrato;
 - f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
3. Ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera;
 4. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità / prezzo, il bando o la lettera di invito dovrà indicare i criteri alla stregua dei quali saranno valutate le offerte, e i punteggi massimi attribuibili e gli eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi cui dovrà attenersi la commissione aggiudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica, al di sotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee per l'aggiudicazione.
 5. Nell'offerta economica relativa all'affidamento di contratti diversi dalle forniture senza posa in opera e dai servizi di natura intellettuale, GSM deve chiedere all'operatore economico di indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
 6. A norma dell'art. 108 comma 10 del Codice, la Società può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è comunque indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure e può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
 7. Spetta in ogni caso al R.U.P. designare l'incaricato alla verifica delle domande di partecipazione nella fase di prequalifica nelle procedure ristrette e in quelle negoziate.
 8. Il R.U.P. e/o la Commissione, in base alle rispettive competenze, provvedono alla stesura del verbale delle operazioni effettuate, ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione, esprimendo anche eventualmente il giudizio di congruità sull'offerta migliore.
 9. Se non diversamente prescritto dai documenti di gara, si procede all'aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.
 10. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero nelle gare da aggiudicarsi all'offerta



economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede mediante rilancio, salvo diversa prescrizione nei documenti di gara.

11. Le sedute di gara, sia che siano svolte dal R.U.P., che dalla Commissione giudicatrice (salvo che la Commissione si sia riunita per la valutazione delle offerte tecniche), devono essere svolte in forma pubblica (anche telematica) e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 20 – Valutazione delle offerte anormalmente basse –Ruolo del R.U.P.

1. Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, può verificare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Nel silenzio del bando/invito, per qualsiasi procedura sottosoglia, in caso di massimo ribasso, si applica lo scarto automatico delle offerte anomale e l'individuazione della soglia avverrà con il metodo A.
2. Le giustificazioni saranno richieste a mezzo comunicazione PEC, assegnando all'offerente un termine non inferiore a otto giorni per rispondere; ulteriori precisazioni potranno essere richieste assegnando un termine non inferiore a tre giorni.
3. GSM si riserva la facoltà di convocare l'offerente presso la sede della Società. per un contraddittorio conclusivo. Qualora l'offerente non si presenti alla data stabilita senza addurre giustificato e documentato motivo, si prescinderà dalla sua audizione.

Art. 21– Stipula del contratto, stand still e Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I contratti sono stipulati subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale (antimafia, DURC, casellario giudiziale, carichi pendenti, Ufficio delle Entrate, etc) nonché di quelli di ordine speciale (bilanci, fatturati analoghi, certificati di regolare esecuzione, regolarità della qualificazione SOA, etc), previo rilascio della cauzione definitiva e delle polizze assicurative (se richieste), e, in caso di appalto di lavori, della sottoscrizione del Piano di sicurezza, come regolato dalla vigente normativa.
2. Per i contratti di appalto per i quali sussistono i c.d. rischi interferenti, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, è necessario che il contratto sia corredato dal D.U.V.R.I. (Documento di valutazione dei rischi da interferenze) sottoscritto dall'aggiudicatario.
3. All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte del soggetto indicato come possibile aggiudicatario dell'eventuale cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza, si procederà alla stipula del contratto.
4. Per espressa previsione dell'art. 18 comma 3 del Codice non si applica il termine dilatorio del c.d. stand still di 32 giorni per la stipula di contratti relativi a fornitura di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie.



5. Nell'espletamento delle procedure di gara, GSM è tenuta a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come normata:
- dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010;
 - dall'art. 6 della stessa Legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
 - e dall'art. 6 del D.L. n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3;
 - digitalizzazione: avvio dal 1° gennaio 2024 – deliberazione ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 e seguenti.
6. Al riguardo, si ricorda che la normativa di cui al precedente comma vieta il ricorso alla modalità di pagamento in contanti e richiede la piena tracciabilità dei flussi finanziari, prevedendo, in particolare, i seguenti obblighi:
- a. utilizzo di uno (o più) conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. In sostanza, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. Sul conto corrente dedicato potranno, quindi, transitare operazioni inerenti più commesse, sia pubbliche che private, ma nessuna operazione in contanti. Su tale conto corrente dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari (sia in entrata che in uscita) relativi alle commesse pubbliche: sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici.
 - b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP).
7. Ai fini di cui sopra, GSM deve contrassegnare ogni affidamento – a prescindere dalla tipologia di procedura espletata - con un Codice Identificativo di Gara ["CIG"]
8. In ossequio a quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza, GSM è tenuta a comunicare all'Autorità competente nonché a pubblicare sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione all'interno dell'area "*Amministrazione Trasparente*", tutti i CIG emessi in relazione ai vari contratti affidati.
9. Sono esclusi dal CIG le spese di cui al precedente art.14.

Art. 22 – Principio di rotazione

1. È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere,



oppure nello stesso settore di servizi.

- 2.** In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- 3.** Nel provvedimento di affidamento o nella determina a contrattare o provvedimento equivalente è obbligatorio dare atto dell'accertamento delle circostanze di cui ai commi 2 in caso di affidamento al contraente uscente o reinvito dello stesso.
- 4.** La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali GSM non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
- 5.** È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Art. 23 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

- 1.** La Società, ai sensi del Libro I, Parte II del Codice assicura la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti, garantendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
- 2.** In attuazione del principio dell'unicità dell'invio (once only), GSM non richiede agli operatori economici dati o informazioni che sono già nella sua disponibilità oppure che possono essere acquisiti tramite l'accesso a banche dati delle pubbliche amministrazioni.
- 3.** GSM svolge digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi connessi all'intero ciclo di vita dei contratti mediante la propria piattaforma di e-procurement i cui dati ed informazioni sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 4.** GSM assicura la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rende la piattaforma utilizzata accessibile nei limiti di cui all'articolo 35 del Codice.

Art. 24– Verifica delle forniture e delle prestazioni - Pagamenti

- 1.** Le forniture di beni/servizi o l'effettuazione di lavori devono essere sottoposti rispettivamente a verifica di conformità e conseguente accettazione dei materiali/servizi o collaudo, prima che si disponga il pagamento, allorché il collaudo sia esplicitamente previsto come condizione di accettazione.
- 2.** Per i contratti che per la loro natura non possono essere sottoposti a collaudo, la relativa dichiarazione è sostituita da un'attestazione del R.U.P. dalla quale risulti la regolare esecuzione delle prestazioni.
- 3.** GSM provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di



beni e servizi e lavori, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

4. Il pagamento può essere disposto previa verifica della fattura pervenuta, accettazione del materiale ovvero esito favorevole del collaudo o rilascio di attestazione di regolare esecuzione, nonché verifica regolarità contributiva (DURC regolare). In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5. Per tutti i contratti il pagamento della fattura sarà effettuato da parte di GSM secondo le modalità ed i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 giorni dalla data della fattura, a norma del D.Lgs. 231/2002 e smi, art. 4 comma 3.
6. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 148/2017, GSM è soggetta all'applicazione del meccanismo del c.d. Split payment; pertanto l'IVA sull'acquisto sarà direttamente versata all'erario e non liquidata in sede di pagamento.

Art. 25- Oneri per la sicurezza

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi ed delle forniture, GSM valuterà ed indicherà nei documenti di gara i costi afferenti agli oneri per la sicurezza.
2. Tali costi, non soggetti a ribasso, saranno tenuti distinti dall'importo posto a base d'asta indicato nei documenti di gara. Tali costi verranno, poi, specificatamente indicati per iscritto nel contratto o nella lettera d'ordine che si andrà a porre in essere.
3. La stima di tali costi dovrà essere congrua e aderente a prezziari o listini ufficiali vigenti nel settore di gara interessato.

Art. 26 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

1. Il DUVRI sarà allegato al contratto d'appalto o d'opera o somministrazione/lettera d'ordine e dovrà essere controfirmato dall'appaltatore in segno di presa visione ed accettazione.
2. La predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza in fase di gara è esclusa per gli appalti di seguito riportati:
 - mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
 - i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/ luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non



sede dei propri uffici;

- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Art. 27 - Revisione prezzi

1. A norma dell'art. 60 del Codice, nei documenti di gara delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Tali clausole, che non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 % per cento e comunque in misura pari al 80% di detta eccedenza per quanto riguarda i servizi e le forniture e per la percentuale eccedente il 3 % per cento e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza per quanto riguarda i lavori. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
2. Per le modalità specifiche di applicazione della revisione prezzi si rinvia all'art. 60 del Codice.

Art. 28 - Penali

1. Nei contratti stipulati con gli appaltatori e con i fornitori di beni e servizi, GSM prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate secondo le previsioni di cui all'art. 126 del Codice e vengono determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo; esse non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
2. L'applicazione della penale avviene mediante trattenuta, in sede di liquidazione della fattura per la fornitura del lavoro, bene o servizio, dell'importo corrispondente al ristoro pattuito per i disagi causati dal ritardo contrattuale. La trattenuta viene comunque operata previa contestazione scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata all'appaltatore, e contiene anche l'assegnazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la formulazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l'importo totale delle penali accumulate risulti superiore al 10 per cento, GSM può procedere con la risoluzione del contratto.
3. Per gli appalti di lavori, la Società deve prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che nel caso di ultimazione anticipata dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo,



mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

4. E' obbligo per la stazione appaltante riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Detto limite si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Art. 29 – Garanzie

1. Per gli **affidamenti sottosoglia**, GSM applicherà l'art. 53 del Codice e dunque:

Garanzia provvisoria

- GSM non richiede la garanzia provvisoria nelle procedure sottosoglia;
- tuttavia, è facoltà di GSM richiederla con riferimento alle procedure negoziate senza bando (art. 50, comma 1, lett c, d, e), per le quali, in considerazione della tipologia o specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;
- in ogni caso, quando richiesta, la garanzia provvisoria deve essere al massimo pari all'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento;
- in ogni caso, quando richiesta, la garanzia provvisoria viene costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

Garanzia definitiva

- la garanzia definitiva, di regola richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale;
- in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiederla.

2. Per gli **affidamenti sopra soglia** GSM si atterrà agli artt. 106 e 117 del Codice che prevedono:

Garanzia provvisoria

- è pari al 2% del valore complessivo della procedura;
- tuttavia, è fatta salva la facoltà di GSM ridurre l'importo sino all'1% oppure incrementarlo sino al 4% del valore della procedura (tale facoltà va adeguatamente motivata con riferimento allo scopo di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso);
- per le gare realizzate in forma aggregata da centrali di committenza non si può invece superare il 2% dell'importo contrattuale

Garanzia definitiva

- l'importo della garanzia, da indicare negli atti e nei documenti di gara, è pari al 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;



- nel caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 20%, l'aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%;
- nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima (quindi fino al) del 10% dell'importo contrattuale;
- nelle procedure aventi ad oggetto accordi quadro ai sensi dell'art. 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari può essere al massimo il 2% dell'importo dell'accordo quadro;
- con riferimento ai solli appalti di lavori, l'appaltatore può richiedere prima della stipula del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi. Tuttavia, GSM può opporsi alla richiesta di sostituzione per motivate ragioni di rischio connesse all'appalto o in ragione di specifiche situazioni soggettive che riguardino l'esecutore dei lavori.

3. Alle garanzie provvisorie e definitive non si applicano le disposizioni in tema di riduzione/aumenti di cui agli articoli, rispettivamente, 106 comma 8 e 117 comma 2 del codice.

Art. 30 - Contenuti del contratto

1. I contratti devono prevedere in modo chiaro ed esplicito:

- l'oggetto;
- i termini di esecuzione ed eventuali clausole relative alle modifiche contrattuali in termitemporal (opzioni, proroghe) e quantitativi (quinto d'obbligo);
- il corrispettivo determinato con il ribasso ovvero il prezzo offerto;
- i termini e le modalità di pagamento;
- la clausola di revisione dei prezzi;
- le clausole di penalità per inadempimento;
- le clausole risolutive espresse;
- l'obbligo del rispetto da parte del fornitore del dettato della documentazione tecnica dell'appalto, all'applicazione integrale, nei confronti dei suoi dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in vigore nel corso dell'esecuzione contrattuale; al rispetto delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili; al rispetto delle norme in materia fiscale, assicurativa, assistenziale e previdenziale; al mantenimento per tutta la durata del contratto dei requisiti soggettivi (con particolare riguardo a quelli di cui alle vigenti leggi antimafia nonché all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti, da parte dell'Autorità giudiziaria, in materia di lotta alla criminalità organizzata);
- nel caso di appalto di lavori pubblici, al rispetto anche della legislazione speciale, soprattutto in materia di sicurezza nei cantieri;
- nel caso di servizi e/o di forniture in opera, al rispetto di quanto stabilito nel D.U.V.R.I.;



- il rispetto da parte del contraente del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex D.lgs. 231/2001, adottato da GSM e del Codice Etico;
- il rispetto da parte del contraente della normativa privacy (Reg. UE 2016/679 GDPR ed eventuali successive modifiche).

Art. 31 – Rinnovo, proroga del contratto e c.d. quinto d'obbligo

1. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, GSM possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. I contratti devono avere termini e durata certa e definita. Di norma non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo. Qualora, invece, siano previste clausole di tacito rinnovo o proroga, il prolungamento dei contratti è ammesso solo per un periodo non superiore a quello originario del contratto prorogato.
3. I contratti pluriennali devono preferibilmente contenere, a favore di GSM, la clausola di recesso anticipato senza oneri aggiuntivi. È ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per gli eventuali subappaltatori.
4. Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga del contratto, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. È in ogni caso concessa la possibilità a GSM, una volta terminata la prima scadenza contrattuale, di avviare una negoziazione per la revisione del prezzo ovvero per determinare diverse condizioni contrattuali purché entro il limite del 10 % (ex art. 120 comma 3 del Codice).
5. A norma dell'art. 120 comma 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
6. GSM computerà nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura tutte le eventuali opzioni e proroghe o della previsione del quinto d'obbligo.



Art. 32 – Esecuzione del contratto

1. L'esecuzione dei contratti si informa al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.
2. Le condizioni di esecuzione che l'operatore economico affidatario è chiamato a rispettare potranno essere dettate da appositi capitolati tecnici/prestazionali o da documenti contenenti specifiche tecniche, che dovranno essere accettati dall'appaltatore qualora ritenuto necessario.
3. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione e qualora non ricopra egli stesso il ruolo, può avvalersi di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Con particolare riferimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, egli svolge il monitoraggio della fase esecutiva di servizi e forniture dovendo verificare la parte contabile e le voci contabili che attengono alla singola fornitura o servizio.
4. È compito del soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto e di assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori, forniture o servizi esposti corrispondano per quantità e qualità ai contenuti contrattuali. I servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente Regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara, ad opera delle strutture competenti. Si applica l'allegato II.14 del Codice.
5. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del lavoro o della fornitura del bene o servizio, vi siano ritardi o difformità rispetto alle condizioni pattuite nel contratto e nel capitolato, il RUP ne dà evidenza e GSM procede con l'applicazione delle penali prevista dal contratto stesso.
6. Le operazioni di verifica devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali e comunque in tempo utile ad effettuare le conseguenti operazioni di liquidazione e pagamento della fattura.

Art. 33 – Normativa in materia di privacy

1. Ai sensi della vigente normativa nazionale ed Europea in materia di Privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016 c.d. "GDPR" e successive modifiche), GSM tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
2. Il titolare del trattamento dei dati è GSM, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Art. 34 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e comunicazioni all'Osservatorio

1. Tutti gli affidamenti eseguiti da GSM sono soggetti alla vigilanza e al controllo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione



2. In relazione alle procedure espletate da GSM dovranno essere effettuate, nei casi previsti dalla vigente normativa, le comunicazioni all'Osservatorio concernenti i dati delle procedure (dati contenuti nel bando e nel verbale di gara, concorrenti invitati, importo di aggiudicazione e nominativo dell'affidatario).

Art. 35 - Gestione del contenzioso e rimedi alternativi – Foro competente

1. Per le controversie riguardanti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di cui al presente regolamento si applica il Libro V (*Del contenzioso e dell'Autorità nazionale anticorruzione*) del Codice.
2. La Società., al fine di garantire l'efficacia e la celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi nell'esecuzione dei contratti, può esperire, ove ne ricorrano i presupposti, i seguenti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere:
 - a. durante lo svolgimento delle procedure di gara, mediante richiesta all'ANAC di parere di precontenzioso ai sensi dell'art. 220 del Codice, anche a carattere vincolante, previo accordo tra le parti.
 - b. ai sensi dell'art. 215 del Codice (*Collegio consultivo tecnico*), per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice;
 - c) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Il Collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
 - d) Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, per controversie relative a diritti soggettivi derivanti da esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, GSM può formulare, in base all'art. 212 del Codice, proposta di transazione nel rispetto delle norme del codice civile. La



proposta è formulata dall'Amministratore Unico, sentito il RUP.

3. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Pordenone.

Art. 36 – Disposizioni di coordinamento, norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del Regolamento stesso. Si intendono avviati i procedimenti per i quali sia stata già iniziata la relativa procedura ovvero adottata l'autorizzazione alla stipulazione del contratto o altro provvedimento che autorizza il lavoro/fornitura/servizio.
3. E' abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del 03/12/2024.

